



# *Tribunale di Lecce*

---

## *Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce*

Quaderno n. 3

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -

*Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del Tribunale di Lecce al 28 febbraio 2023 a cura dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo - Massimario:*

Dott. Simone DE MAGGIO

Dott.ssa Marcella PERRONE

Dott. Valentino PIRELLI

## Sommario

- SETTORE PENALE -

<b>ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI</b> .....	7
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1229 DEL 05/05/2021 .....	7
<b>- ABUSIVISMO EDILIZIO</b> – .....	8
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2118 DEL 05/09/2022 .....	8
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1191 DEL 29/04/2022 .....	9
<b>- ABUSO D’UFFICIO</b> – .....	11
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2118 DEL 05/09/2022 .....	11
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1191 DEL 29/04/2022 .....	12
<b>- ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO</b> – .....	13
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PENALE, SENTENZA N. 1428 DEL 02/08/2022 .....	13
<b>- ATTI PERSECUTORI</b> – .....	14
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. PENALE, SENTENZA N. 2778 DEL 25/10/2022 .....	14
<b>- REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA</b> – .....	16
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 3439 DEL 27/12/2022 .....	16
<b>- CALCOLO DELLA PENA</b> - .....	17
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PENALE, SENTENZA N. 1472 DEL 14/07/2022 .....	17
<b>- CALUNNIA</b> – .....	18
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1094 DEL 20/04/2022 .....	18
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3118 DEL 23/11/2022 .....	19
<b>- CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE</b> - .....	20
CORTE D’ASSISE DI LECCE, SENT. N. 3 DEL 07/06/2022 .....	20
<b>- CAPACITÀ DI TESTIMONIARE</b> – .....	22
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1914 DEL 08/01/2021 .....	22
<b>- CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE</b> - .....	23
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PENALE, SENTENZA N. 2135 DEL 08/09/2022 .....	23
<b>- CONCORSO DI PERSONE NEL REATO</b> - .....	24
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2221 DEL 27/09/2022 .....	24
CORTE DI ASSISE DI LECCE, SENT. N. 5 DEL 06/12/2022 .....	25
<b>- DELITTO DI CAPORALATO – SFRUTTAMENTO DEL LAVORO</b> - .....	26
CORTE DI ASSISE DI LECCE, SENT. N. 4/22 DEL 03/01/2023 .....	26
<b>- DIFFAMAZIONE</b> – .....	27
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1176 DEL 26/04/2021 .....	27
<b>- DIVIETO DEL “NE BIS IN IDEM”</b> .....	29
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3121 DEL 23/11/2022 .....	29

- <b>ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PRORIE RAGIONI</b> .....	30
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1924 DEL 09/07/2021 .....	30
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 663 DEL 07/03/2022 .....	31
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1641 DEL 08/06/2022 .....	32
- <b>FALSITÀ IN ATTI</b> - .....	33
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2118 DEL 05/09/2022 .....	33
- <b>FURTO</b> - .....	34
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2702 DEL 31/10/2022 .....	34
- <b>INTERCETTAZIONI</b> - .....	35
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 707 DEL 12/03/2021 .....	35
- <b>LESIONI PERSONALI COLPOSE</b> .....	36
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1234 DEL 03/05/2022 .....	36
- <b>NE BIS IN IDEM PROCESSUALE</b> .....	37
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2482 DEL 05/10/2022 .....	37
- <b>OMICIDIO STRADALE</b> - .....	37
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1190 DEL 29/04/2022 .....	37
- <b>ORDINE DI ESPULSIONE</b> - .....	40
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PENALE, SENTENZA N. 53 DEL 12/09/2022 .....	40
- <b>PORNOGRAFIA MINORILE</b> - .....	41
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1095 DEL 20/04/2022 .....	41
- <b>DENUNCIA - QUERELA</b> - .....	43
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PENALE, SENTENZA N. 1331 DEL 08/08/2022 .....	43
- <b>REATO OMISSIVO IMPROPRIO</b> - .....	44
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. PENALE, SENTENZA N. 1348 DEL 12/05/2022 .....	44
- <b>RESPONSABILITÀ MEDICA</b> - .....	45
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2040 DEL 12/07/2022 .....	45
- <b>RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ</b> - .....	46
- <b>STUPEFACENTI</b> - .....	47
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2093 DEL 13/10/2022 .....	47
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. MON., SENT. N. 2089 DEL 13/07/2022 .....	49
- <b>TRUFFA</b> - .....	50
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PENALE, SENTENZA N. 1357 DEL 10/08/2022 .....	50
- <b>TRUFFA “SENTIMENTALE”</b> .....	51
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2557 DEL 29/11/2022 .....	51

- SETTORE CIVILE -

- <b>ABUSO DEL DIRITTO</b> - .....	53
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIVILE, ORDINANZA N. 3171 DEL 13/09/2022 .....	53
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE FERIALE CIVILE, N. 6287 DEL 09/09/2022 .....	54
- <b>ANATOCISMO</b> - .....	55
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. CIVILE, SENTENZA N. 3054 DEL 02/11/2022 .....	55

- SETTORE PENALE -

**ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI**

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1229 del 05/05/2021**

**Giudice Estensore:** Dott.ssa F. Mariano; **P.M.:** Dott.ssa Giorgia Villa

**Imputato:** M.B. + 1;

**Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.**

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI CURA E CUSTODIA – STATO DI PERICOLO PER IL SOGGETTO PASSIVO – AGGRAVANTI SPECIFICHE - REATO OMISSIVO PROPRIO PER DETERMINATI SOGGETTI.

**Riferimenti normativi:** *artt. 40, co.2 e 591 c.p.*

Integra il delitto di abbandono di persone minori o incapaci qualunque azione od omissione confliggente con il dovere di cura e custodia sussistente in capo al soggetto agente e dal cui mancato esercizio derivi uno stato di pericolo anche potenziale per la persona. Il reato è, poi, aggravato ove dalla condotta derivino lesioni personali ovvero la morte del soggetto. Qualora il soggetto agente sia il genitore, il figlio, il tutore o il coniuge ricorre un'ipotesi di reato omissivo proprio. *(Nel caso di specie, il Giudice ha condannato per il reato di cui all'art. 591 c.p. una coppia di genitori che avevano lasciato da solo, in un casolare di campagna isolato, il loro figlio minore, di anni 5, mentre dormiva; sicché, il piccolo, svegliatosi, era uscito di casa in pigiama e a piedi scalzi, percorrendo circa un chilometro e mezzo tra strada sterrata e superstrada, con condizioni di meteo, peraltro, avverse).*

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI – FONTE LEGALE O CONTRATTUALE DELL'OBBLIGO DI CURA – SOGGETTI PASSIVI DEL REATO.

**Riferimenti normativi:** *art. 591 c.p.*

In tema di abbandono di persone minori o incapaci, l'obbligo di cura sussistente in capo al soggetto agente può derivare dalla legge o da un contratto nei confronti di minori degli anni quattordici e degli incapaci, intendendosi con tale ultimo assunto non il soggetto interdetto o inabilitato, ma a chiunque sia affidato ad un altro, in base alle condizioni concrete del caso specifico.

**- ABUSIVISMO EDILIZIO -**

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2118 del 05/09/2022**

**Giudice estensore:** Dott. P. Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott. A. Prontera

**Imputato:** D.S.R. + altri

**Condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p.**

REATO DI ABUSO EDILIZIO – PRESUPPOSTI – AMOVILITÀ – USO TEMPORANEO – CARATTERE PRECARIO E TEMPORANEO DELLE OPERE – INSUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** artt. 81, 110, 734 c.p.; art. 181, D.Lgs. n. 42/2004; artt. 44 lett. c) e 95, D.P.R. n. 380/2001;

La natura provvisoria degli interventi edilizi non può essere meramente desunta dal carattere temporaneo attribuito in astratto dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca ed effettiva destinazione dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione; né la stessa può ricavarsi dal carattere stagionale delle opere, dovendosi, invece, ricollegare alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (*Nel caso di specie, sono stati eseguiti lavori di sbancamento e riporto di terreno con rimozione della vegetazione arbustiva ed alterazione della morfologia di un terreno in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, al fine di realizzare – in totale difformità rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali – un complesso turistico-ricettivo caratterizzato da strutture difficilmente amovibili. Dalla istruttoria dibattimentale era emerso che le caratteristiche dei manufatti realizzati contrastavano, per tipologia e caratteristiche, con la vocazione rurale del luogo e, in particolare, la rilevante consistenza volumetrica dei corpi è stata ritenuta destinata ad un uso stabile nel tempo. L'asserito carattere amovibile delle opere realizzate, inoltre, è stato smentito dalla previsione di una durata pluriennale della convenzione – peraltro, rinnovabile alla scadenza – stipulata tra il Comune e la società realizzatrice dell'intervento).*

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1191 del 29/04/2022**

**Giudice estensore:** Dott.ssa B. M. Todaro; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa E. V. Mignone

**Imputato:** B. B. + 33

**Pronuncia ex art. 531 c.p.p. e condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p.**

1. REATO DI ABUSO EDILIZIO – LOTTIZZAZIONE ABUSIVA – ELEMENTO DISCRIMINANTE – DIFFERENZE – PRESUPPOSTI

**Riferimenti normativi:** artt. 30 e 44, D.P.R. n. 380/2001

In materia di lottizzazione abusiva, quando la nuova costruzione realizzata dal privato non presuppone opere di urbanizzazione primarie e secondarie e quindi non implica una pianificazione urbanistica, essa richiede certamente il previo permesso di costruire (a tutela dell'interesse pubblico al preventivo controllo di tutti gli interventi trasformativi dell'assetto territoriale), ma non necessita anche di una autorizzazione lottizzatoria poiché, in tal caso, mancando appunto una lottizzazione, non è pregiudicata la riserva pubblica di pianificazione urbanistica. Potendo, dunque, la lottizzazione essere un fenomeno sostanzialmente indifferente al pregresso stato di urbanizzazione dell'area, il passaggio dalla figura del mero abuso edilizio a quella della lottizzazione è segnato dalla gravità della trasformazione urbanistica impressa al territorio mediante la realizzazione materiale o cartolare di opere tali da esigere una corrispondente urbanizzazione dell'area.

2. REATO DI ABUSO EDILIZIO – ILLEGITTIMITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO – PRESUPPOSTI

**Riferimenti normativi:** artt. 30 e 44, D.P.R. n. 380/2001

La sussistenza del reato urbanistico non consegue automaticamente ad una mera illegittimità del titolo abilitativo, non costituendo quest'ultima una condizione essenziale per l'oggettiva configurabilità del reato ma rilevando soltanto con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo di fattispecie quale significativo indice sintomatico della sussistenza della colpa richiesta per l'integrazione del reato.

3. LOTTIZZAZIONE ABUSIVA – PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** artt. 30 e 44, D.P.R. n. 380/2001

Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche mediante esecuzione di opere autorizzate, quando queste comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi, dovendosi in tal caso ritenere del tutto indifferente che la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione ovvero che l'intervento sia precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione, non modificabile da piani attuativi.

4. LOTTIZZAZIONE ABUSIVA – CONCORSO DI PERSONE NEL REATO – PRESUPPOSTI  
– SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *art. 110 c.p.; artt. 30 e 44, D.P.R. n. 380/2001*

In tema di concorso di persone nel reato di lottizzazione abusiva, la correatà non investe la partecipazione alle singole azioni rilevanti sul piano della qualificazione criminosa, vale a dire la edificazione delle singole opere, poiché, per la natura stessa di reato a forma libera, permanente e progressivo nell'evento, il concorso non implica lo svolgimento di attività dello stesso tipo da parte degli autori dell'abuso.

5. LOTTIZZAZIONE ABUSIVA – PRESCRIZIONE – DECORRENZA DEL TERMINE

**Riferimenti normativi:** *artt. 30 e 44, D.P.R. n. 380/2001*

In materia di lottizzazione abusiva, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dopo il compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, pur potendo continuare le conseguenze dannose costituite dalla compromissione della scelta di destinazione e di uso riservata alla competenza pubblica ovvero dall'utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione urbanistica. Pertanto, vengono in rilievo anche quelle condotte che tendono a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente.

6. LOTTIZZAZIONE ABUSIVA – ESCLUSIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO –  
CONFISCA – ESCLUSIONE – PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA – POTERI DEL GIUDICE  
– CONFISCA PARZIALE

**Riferimenti normativi:** *artt. 30 e 44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001*

In materia di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 è applicabile solo quando sia riscontrabile – in ossequio al principio di colpevolezza – nella condotta dei soggetti colpiti dalla misura ablativa (inclusi i terzi acquirenti dei beni) un profilo almeno colposo, sotto gli aspetti della imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza. A tal fine, il giudice è tenuto ad accertare la responsabilità di coloro che subiscono il provvedimento ablativo, attenendosi ad adeguati standard probatori e rifuggendo da clausole di stile che non siano capaci di dare conto dell'effettivo apprezzamento compiuto. Ne consegue, in punto di proporzionalità, che il giudice può limitare l'intervento ablativo alle sole aree e agli eventuali manufatti direttamente interessati dalla illegittima attività lottizzatoria.

**- ABUSO D'UFFICIO -**

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2118 del 05/09/2022**

**Giudice estensore:** Dott. P. Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott. A. Prontera

**Imputato:** D.S.R. + altri

**Condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p.**

REATO DI ABUSO D'UFFICIO – PRESUPPOSTI – SUSSISTENZA

***Riferimenti normativi:*** artt. 81 *cpv.*, 476 e 479 *c.p.*; art. 20, *comma 13*, D.P.R. n. 380/2001.

In materia di abuso d'ufficio, elemento costitutivo del reato è la cd. doppia ingiustizia; è necessario cioè che l'autore qualificato del reato agisca *no iure* e che dalla sua condotta “ingiusta” consegua, per sé o per altri, un vantaggio patrimoniale non spettante in base al diritto oggettivo, ovvero *contra ius* (*Nel caso di specie, il responsabile dell'area tecnica del Comune, avallando in toto le dichiarazioni mendaci contenute nel progetto e nelle allegate asseverazioni, ha di fatto coscientemente e intenzionalmente violato norme di legge e regolamenti di settore, procacciando un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società realizzatrice dell'intervento abusivo.*)

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1191 del 29/04/2022**

**Giudice estensore:** Dott.ssa B. M. Todaro; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa E. V. Mignone

**Imputato:** B. B. + 33

**Condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p.**

ABUSO D'UFFICIO – PRESUPPOSTI – LOTTIZZAZIONE ABUSIVA – PERMESSO DI COSTRUIRE ILLEGITTIMO – SUSSISTENZA

***Riferimenti normativi:*** art. 323 c.p.; artt. 12, 30 e 44, D.P.R. n. 380/2001

Il rilascio di permessi di costruire illegittimi integra il reato di abuso d'ufficio dal momento che la violazione di legge è integrata dall'inosservanza dell'art. 12, D.P.R. n. 380/2001, secondo il quale il permesso di costruire, quale atto non discrezionale, è rilasciato in conformità alle previsioni urbanistiche, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urbanistica, che il dirigente del settore è tenuto a rispettare. Infatti, i piani urbanistici non rientrano nella categoria dei regolamenti, bensì in quella degli atti amministrativi generali la cui violazione rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa in materia urbanistica; normativa cui deve farsi riferimento per ritenere integrata la "violazione di legge", quale dato strutturale della fattispecie prevista dall'art. 323 c.p. anche a seguito della intervenuta modifica normativa.

**- ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO -**

**Tribunale di Lecce, I Sez. Penale, sentenza n. 1428 del 02/08/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa A. De Benedictis. **Pubblico Ministero:** Dott.ssa A. Murianna

**Imputato:** N.F.

**Assoluzione ex art. 530 c.p.p.**

CONCORSO NEL REATO DI INDUZIONE AD ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

**Riferimenti normativi:** *artt. 48 e 615 ter, comma 2, n. 1), c.p.*

È configurabile il concorso nel reato di induzione ad accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, nella forma aggravata di cui agli artt. 48 e 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen., del terzo estraneo all'azione esecutiva che istighi l'autore mediato ad indurre in errore il pubblico ufficiale, inconsapevole autore immediato, alla materiale intromissione ingiustificata nel sistema informatico al fine di acquisire notizie riservate. *(Nella specie, il giudicante, nel riconoscere la configurabilità del concorso nel reato in oggetto, non ritenendo provata la direzione finalistica della condotta dell'autore mediato contemplata dalla disposizione incriminatrice in esame, ha assolto l'imputato per insussistenza del fatto di reato.)*

**- ATTI PERSECUTORI -**

**Tribunale di Lecce, II Sez. Penale, sentenza n. 2778 del 25/10/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa B. M. Todaro; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa M. Ligorio

**Imputato:** R.M.

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

1. RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO DI REATO – REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA DERUBRICATO IN QUELLO DI ATTI PERSECUTORI

**Riferimenti normativi:** *artt. 572, 612 bis, co. 2 c.p.; art. 521 c.p.p.; art. 25, co.2 Cost.*

Le condotte ripetute di aggressione fisica e verbale perpetrate nei confronti della persona offesa, sorte nell'ambito di una comunità familiare o di un rapporto di convivenza o determinate dalla sua esistenza o sviluppo, esulano dall'ambito di operatività dell'art. 572 c.p., integrando la diversa fattispecie di cui all'art. 612 bis co.1 c.p., allorquando, risolvendosi in condotte reiterate di minaccia e molestia idonee ad ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria, siano poste in essere in un periodo temporale successivo all'intervenuta interruzione della convivenza, sì da ritenere venuta meno la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento. In casi siffatti, l'applicazione del reato di maltrattamenti in famiglia in luogo dell'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori costituisce una violazione del divieto di interpretazione analogica della norma incriminatrice. *(L'introduzione in un ordinamento qual è quello italiano – improntato al rispetto del principio di legalità e dei suoi corollari – del delitto di atti persecutori, ha determinato l'ampliamento del novero delle condotte prevaricatrici penalmente rilevanti tenute nell'ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, imponendo una lettura restrittiva e rigorosa dei concetti di famiglia e convivenza di cui all'art. 572 c.p.. Nella vicenda in esame, le condotte contestate all'imputato riguardano tutte un periodo posteriore all'interruzione della convivenza, durante il quale l'imputato e la persona offesa avevano altresì intrapreso un nuovo percorso sentimentale, così da ritenere reciso il precedente legame affettivo.)*

2. CONCORSO TRA VIOLENZA PRIVATA E ATTI PERSECUTORI – RAPPORTO DI SPECIALITÀ RECIPROCA PER AGGIUNTA – UNIFICAZIONE NEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE

**Riferimenti normativi:** *artt. 81 co.2, 610 e 612 bis co.2 c.p.*

È ravvisabile un concorso tra il delitto di violenza privata e quello di stalking, non potendo viceversa addivenirsi ad un assorbimento del primo reato nel secondo, ponendosi le due fattispecie in un rapporto di specialità reciproca per aggiunta, in ragione della maggiore ampiezza degli elementi oggettivi contemplati dal secondo rispetto al primo e della diversità dei beni giuridici salvaguardati dalle due norme incriminatrici. *(Nella specie, il giudicante ha ritenuto di unificare i suddetti delitti sotto il vincolo della continuazione ritenendo i reati*

*commessi esecutivi di un medesimo disegno criminoso. L'assunto trova ulteriore conforto nell'affinità e nella prossimità degli oggetti giuridici dei due reati. Il reato di stalking presidia la tranquillità psichica, che costituisce a sua volta condizione essenziale per la formazione e l'estrinsecazione della volontà personale, tutelata precipuamente dal delitto di violenza privata.)*

**- REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA -**

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3439 del 27/12/2022**

**Giudice estensore:** Dott. P. Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott. M. De Nozza

**Imputato:** P. G.

**Condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p.**

REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA – REATO CONTINUATO – BANCAROTTA PATRIMONIALE – BANCAROTTA IMPROPRIA – BANCAROTTA PRETERINTENZIONALE – PRESUPPOSTI – CONDOTTA TIPICA – SUSSISTENZA

***Riferimenti normativi:*** artt. 81, comma 2, c.p.; artt. 216, comma 1, n.1, Regio Decreto n. 267/1942; art. 223, comma 2, n. 2, Regio Decreto n. 267/1942

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste anche nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti di disposizione patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di una società del medesimo gruppo, poiché il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica (*Nel caso di specie l'imprenditore ha distratto ingenti somme della ditta individuale di cui era amministratore e sull'orlo del fallimento, per riversarle – sottoforma di finanziamento soci –, a favore di altre società nella quali aveva una partecipazione minoritaria ma comunque riconducibili alla sua stessa famiglia e di fatto coordinate dallo stesso imputato*).

**- CALCOLO DELLA PENA -**

**Tribunale di Lecce, I Sez. Penale, sentenza n. 1472 del 14/07/2022**

**Giudice Est.: Dott.ssa G. Piazzalunga. Pubblico Ministero: Dott. A. Zito**

**Imputato: C.G.**

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

**1. CALCOLO DELLE PENA IN CASO DI REATI DI SPECIE DIVERSE UNITI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE**

**Riferimenti normativi:** *art. 81, co. 2, c.p.*

In presenza di due reati di specie diversa avvinti dal vincolo della continuazione, al fine dell'applicazione dell'aumento di pena previsto ai sensi dell'art., per violazione più grave è da intendersi quella del reato costituente delitto, anche se la contravvenzione è punita con una pena edittalmente maggiore quantitativamente rispetto a quella stabilita per il delitto. *(Il giudicante ha accertato la ricorrenza della continuazione di reati, desumendo l'esecuzione di un medesimo disegno criminoso alla base delle condotte contestate in ragione dell'unicità del contesto e dello scopo con cui queste ultime sono state realizzate.)*

**2. DIMINUZIONE DELLA DI PENA PREVISTA PER IL RITO ABBREVIATO SU DELITTI E CONTRAVVENZIONI UNITI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE**

**Riferimenti normativi:** *art. 81, co. 2 c.p.; art. 442, co. 2, c.p.p.*

In tema di giudizio abbreviato avente ad oggetto delitti e contravvenzioni avvinti dal vincolo della continuazione, la riduzione per il rito va effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo. *(Il giudice ha infatti accolto la richiesta di ammissione al rito abbreviato formulata dal difensore dell'imputato, disponendo contestualmente l'acquisizione del fascicolo del pubblico ministero e rinviando la causa per la discussione.)*

**- CALUNNIA -**

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1094 del 20/04/2022**

**Giudice Estensore:** Dott.ssa E. Coppola; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Intermite Cira

**Imputato:** I. G. B.;

**Assoluzione ex art. 530, co.2, 129 e 531 c.p.p.**

CALUNNIA – MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO – PLURALITÀ DI FALSE INCOLPAZIONI – CONFIGURABILITÀ DI PIÙ REATI DI CALUNNIA – CONDIZIONI – ESCLUSIONE – RAGIONI.

**Riferimenti normativi:** *artt. 81 e 368 c.p.*

In tema di calunnia, la natura istantanea del delitto fa sì che il momento consumativo del reato si esaurisca con la comunicazione all'autorità competente della falsa incolpazione a carico di un soggetto che si sa essere innocente. Ne discende che la presentazione di plurimi atti d'accusa, nei confronti della medesima persona e per lo stesso reato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il contenuto dell'atto successivo contenga un *quid novi* rispetto all'originaria incolpazione, mentre integra un *post factum* non punibile ove si limiti a ribadire le accuse mosse nel primo scritto. *(Nel caso di specie, il Giudice ha disposto non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'imputato chiamato a rispondere del reato di calunnia in continuazione per aver incolpato falsamente alcuni professionisti (un GOT, un avvocato e un commercialista) nell'ambito di una complessa questione civilistica, afferente alla ritualità della notifica degli atti introduttivi di un giudizio esecuzione. L'imputato aveva presentato, infatti, una prima denuncia-querela all'Autorità giudiziaria, seguita, a distanza di alcuni anni, da una memoria difensiva presentata al GIP, nella quale si era solamente limitato a ribadire le accuse mosse in precedenza nei confronti delle persone offese. Donde l'individuazione del tempus commissi delicti, ai fini del calcolo della prescrizione, nella presentazione della prima denuncia-querela.)*

**Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 3118 del 23/11/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Francesca Mariano; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Cira Intermite

**Imputato:** P.S.

**Assoluzione ex art. 530 c.p.p.**

CALUNNIA – NATURA – STRUTTURA – INTEGRAZIONE – MODALITA' DELLA  
CONDOTTA – PROVA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO

**Riferimenti normativi:** *artt. 368 c.p.*

La disposizione incriminatrice di cui all'art. 368 c.p., disciplina un reato di pericolo che può realizzarsi mercé due distinte ed alternative modalità di condotta: la prima, di carattere formale, consistente in una denuncia o querela; la seconda, materiale, si risolve nella simulazione di false tracce di un reato a carico di un soggetto. Si iscrive nella prima delle due forme del reato la falsa accusa che, in prima approssimazione, presenti il carattere della verosimiglianza, venendo in rilievo, in ipotesi siffatta, una *notitia criminis* idonea ad essere iscritta nel registro delle notizie di reato con annessa apertura delle indagini preliminari. L'indagine in merito alla sussistenza dell'attributo della falsità dell'accusa dev'essere condotta ex ante. La ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo generico è invece accertabile mediante inferenza logico deduttiva, risalendo da circostanze concrete e modalità esecutive dell'azione criminosa alla sfera intellettuale e volitiva dell'agente, ricavandone la cosciente volontà di un'accusa mendace. *(Nel caso di specie, l'imputato, rinviato a giudizio per rispondere del reato di calunnia, per aver egli falsamente dichiarato di non aver prestato alcun assenso al rilascio di passaporto in favore dell'ex coniuge e disconosciuto la firma apposta sulla dichiarazione di assenso in atti, è stato assolto poiché non è stato possibile ricondurre, con ragionevole grado di certezza, la firma alla sua mano. Sul punto il giudicante ha precisato che le risultanze processuali rivelano un quadro tale per cui il calunniato parrebbe l'imputato e non la parte civile.)*

**- CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE -**

**Corte d'assise di Lecce, sent. n. 3 del 07/06/2022**

**Giudice estensore:** Dott.ssa M. F. Mariano; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa M. C. Moschettini

**Imputato:** G.A.D.E.M

**Condanna ex art. 530 cpv. c.p.p.**

1. OMICIDIO DOLOSO – DISTURBO PSICHICO – INFERMITÀ DI MENTE – ESCLUSIONE – CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *artt. 85, 90, 575, 576 c.p.*

In materia di imputabilità, la nozione di infermità dettata dagli artt. 88-89 c.p. non coincide con quella di malattia contenuta negli artt. 582-583 c.p., essendo la prima più ampia della seconda. Ne consegue che la malattia di mente rilevante ai fini della esclusione o riduzione dell'imputabilità è solo quella medico legale, dipendente da uno stato patologico tale da comportare una degenerazione della sfera intellettuale e volitiva dell'agente. *A contrario*, la capacità di intendere e di volere deve ritenersi sussistente allorché il soggetto sia affetto non da infermità mentale, intesa in senso patologico, ma solo da anomalie psichiche e da disturbi della personalità; in ogni caso, è necessario accertare l'esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nell'agente e il determinismo dell'azione delittuosa da lui commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie psichiche – al quale viene riconosciuto il valore di malattia – abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso (*Nel caso di specie, l'imputato del delitto di omicidio era affetto da un importante disturbo narcisistico di personalità, ma tale disturbo non è stato ritenuto tale da determinare una patologia clinica che influisca sulla capacità di intendere e di volere*).

2. OMICIDIO DOLOSO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – PREMEDITAZIONE – DISTURBO PSICHICO – INFERMITÀ DI MENTE – ESCLUSIONE – CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE – IMPUTABILITÀ – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *artt. 61, 85, 90, 575, 576, 577, comma 1, n. 3), c.p.*

In materia di circostanze aggravanti, la premeditazione richiede un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso e dunque di un elemento cronologico e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo del soggetto agente fino alla commissione del delitto, ovvero un dato ideologico consistente anche nella preordinazione di modalità e mezzi per assicurare al piano criminoso una riuscita. La premeditazione si distingue dalla mera preordinazione che si esaurisce nell'apprestamento dei mezzi minimi, necessari per l'esecuzione, e solo nella fase a quest'ultima immediatamente precedente.

3. OMICIDIO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – PREMEDITAZIONE – DISTURBO PSICHICO – INFERMITÀ DI MENTE – ESCLUSIONE

**Riferimenti normativi:** *artt. 61, 85, 90, 575, 576, 577, comma 1, n. 3), c.p.*

In materia di circostanze aggravanti del delitto di omicidio, la premeditazione può essere esclusa solo ove sia provato con probabilità confinante con la certezza che la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione e/o persistenza della volontà criminosa.

**- CAPACITÀ DI TESTIMONIARE -**

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1914 del 08/01/2021**

**Giudice estensore:** Dott.ssa M. Torelli; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa G. Villa

**Imputato:** P.F.F.

**Assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p.**

1. DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – VIOLENZA SESSUALE – ATTI SESSUALI CON MINORENNE – CAPACITÀ DI TESTIMONIARE – MINORE ETÀ – CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ – VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA – INDICAZIONI METODOLOGICHE – OGGETTO E LIMITI – ACCERTAMENTI DEL GIUDICE

**Riferimenti normativi:** *artt. 192, 196, 609-bis, 609-ter c.p.*

In materia di reati a sfondo sessuale, posta la inesistenza di preclusioni o limiti alla capacità del minore a rendere testimonianza e considerato che il suo contributo non è normalmente sottraibile alla ricostruzione del fatto, il giudice deve accertare la sincerità della testimonianza del minore, esercitando una straordinaria misura di prudenza ed un esame particolarmente penetrante e rigoroso di tutti gli altri elementi probatori di cui si possa eventualmente disporre. A tal fine, può rivelarsi necessario il ricorso agli strumenti dell'indagine psicologica per verificare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, la concreta attitudine del minore a testimoniare, la sua credibilità, la sua capacità di recepire informazioni, a raccordarle tra loro, a ricordarle e a esprimerle in una visione complessa - da stimare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e alla natura dei suoi rapporti familiari -. E ciò anche al fine di escludere che una qualunque interferenza esterna possa alterare la genuinità dell'apporto testimoniale.

2. DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – VIOLENZA SESSUALE – ATTI SESSUALI CON MINORENNE – CAPACITÀ DI TESTIMONIARE – MINORE ETÀ – CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ – VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA – INDICAZIONI METODOLOGICHE – OGGETTO E LIMITI – ACCERTAMENTI DEL GIUDICE

**Riferimenti normativi:** *artt. 192, 196, 609-bis, 609-ter c.p.*

Nella fase di assunzione della prova e quella successiva di valutazione della stessa, il giudice non è vincolato al rispetto delle metodiche suggerite dalla Carta di Noto, dalle quali può anche prescindere quando non imposte dal codice di rito, e la loro violazione non comporta la inutilizzabilità della prova così assunta. Tuttavia, tale violazione impone al giudice un onere di motivazione sulla attendibilità del minore abusato tanto più ampio quanto più puntuali saranno state le eccezioni difensive sulla predetta violazione.

**- CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE -**

**Tribunale di Lecce, I Sez. Penale, sentenza n. 2135 del 08/09/2022**

**Giudice Est.:** Dott. M. Marangio Mauro. **Pubblico Ministero:** Dott.ssa M. A. Pasquino

**Imputato:** C.I.

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

RICONOSCIMENTO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE

**Riferimenti normativi:** *artt. 62 c.p., 133 c.p.*

Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice fondato sulla valutazione circa la necessità di adeguare la pena al caso concreto in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi che compongono il corredo probatorio processuale. Nell'esercizio di tale attività il giudice non è tenuto a tenere conto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, né è tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., così come anche può valorizzare circostanze non ricomprese tra quelle da valutare ai sensi del citato articolo, ben potendo ugualmente rilevare ed incidere sull'apprezzamento della qualità del reato o della capacità a delinquere dell'imputato. Il giudice è tenuto esclusivamente ad indicare i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere attribuitogli ai sensi dell'art. 62 c.p. *(Nella specie, il giudicante ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche significando l'“estrema adeguatezza della pena”, in ragione di una valutazione fondata sulla personalità del reo.)*

**- CONCORSO DI PERSONE NEL REATO -**

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2221 del 27/09/2022**

**Giudice estensore:** Dott. P. Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa M. C. Moschettini

**Imputato:** T.G. + 1

**Assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p.**

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO – CONDIZIONI – CONTRIBUTO AGEVOLATORE –  
CONNIVENZA – CRITERI DISTINTIVI DEL CONCORSO – ESCLUSIONE

**Riferimenti normativi:** *art. 628, comma 1 e 3, n. 1, c.p. nonché art. 110 c.p.*

In materia di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza del concorso è necessario un contributo causale in termini, sia pure minimi, di facilitazione della condotta delittuosa. Ne consegue che la semplice condotta omissiva o connivente non è sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso, occorrendo a tal fine un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente (*Nel caso di specie, è stata esclusa la penale responsabilità dell'imputata che, senza proferire alcunché e senza incitare l'aggressore, aveva mantenuto un contegno silente limitandosi ad assistere passivamente all'aggressione posta in essere dal proprio compagno*).

**Corte di Assise di Lecce, sent. n. 5 del 06/12/2022**

**Giudice Estensore:** Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott. Alberto Santacatterina

**Imputato:** M.P. + 1;

**Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.**

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO – CONCORSO ANOMALO O ORDINARIO –  
ELEMENTO SOGGETTIVO DEL CORREO – DIFFERENZA.

**Riferimenti normativi:** 110, 116, 575, 576 co. 1 e 628, co. 1 e 3, nn. 1, 3 quater e 3 quinquies c.p..

In tema di concorso di persone, deve ritenersi configurabile una responsabilità a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, nel delitto di omicidio perpetrato dal complice in occasione del reato di rapina commesso con l'uso di armi, essendo la morte della vittima una ragionevole, prevedibile e probabile conseguenza del fatto criminoso. Infatti, per converso, nel concorso anomalo è necessario che l'evento diverso da quello programmato non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto, che il reato più grave non sia stato preventivato come possibile conseguenza ulteriore o diversa dalla condotta illecita concordata. *(Fattispecie in cui la Corte d'Assise ha condannato entrambi gli imputati a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, per i delitti di cui agli artt. 575, 576 co. 1 e 628, co. 1 e 3, nn. 1, 3 quater e 3 quinquies c.p., avendo cagionato, nel tentativo di rapina, la morte di un soggetto nel mentre questi si accingeva a prelevare denaro allo sportello bancomat, colpendolo con due colpi di pistola al torace. In particolare, uno dei correi, ben conscio che l'altro fosse armato, dopo il primo colpo di pistola che aveva attinto la vittima, nulla aveva fatto per impedire al complice di camerare un secondo colpo, con ciò denotando una consapevole accettazione dell'evento omicidiario e del rischio di commissione del delitto diverso e più grave).*

**-DELITTO DI CAPORALATO – SFRUTTAMENTO DEL LAVORO -**

**Corte di assise di Lecce, sent. n. 4/22 del 03/01/2023**

**Giudice estensore:** Dott.ssa M. F. Mariano; **Pubblico Ministero:** Dott. M. F. Miglietta

**Imputato:** M.G. + 1

**Condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p.**

1. REATO DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ – REATO DI CAPORALATO – DIFFERENZE  
– CONDOTTA TIPICA – SUSSISTENZA

***Riferimenti normativi:*** artt. 600 e 603-bis c.p.

In materia di sfruttamento del lavoro, è riconducibile nell'alveo del delitto previsto e punito dall'art. 603-bis c.p. ogni tipo di sfruttamento lavorativo il quale si concretizzi in una reiterata violazione della normativa giuslavoristica posta a presidio dei diritti fondamentali del lavoratore. Infatti, il delitto di cui all'art. 603-bis c.p. si differenzia dal delitto di riduzione in schiavitù (previsto e punito dall'art. 600 c.p.) in quanto non vi è un'offesa diretta alla libertà di autodeterminazione della persona – come nella riduzione in schiavitù – quanto piuttosto una lesione della sua libertà contrattuale. Viceversa, il delitto di riduzione in schiavitù contempla e tutela un bene giuridico più ampio della dignità, ovvero lo *status libertatis* del lavoratore inteso come complesso di beni e libertà che fanno della persona un soggetto di diritto e non un oggetto di diritto "proprietario".

2. REATO DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ – REATO DI CAPORALATO – DIFFERENZE  
– CONDOTTA TIPICA – SUSSISTENZA

***Riferimenti normativi:*** artt. 600 e 603-bis c.p.

Il delitto di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 c.p. è un reato a fattispecie plurima, che può essere integrato sia dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del proprietario, sia da quella di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa (con riguardo a prestazioni lavorative o sessuali o inerenti all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento); non risulta, invece, necessaria la totale privazione della libertà personale della medesima ma soltanto una significativa compromissione della sua capacità di autodeterminarsi. Lo stato di soggezione continuativa richiesto dall'art. 600 c.p. deve essere, infatti, rapportato all'intensità del *vulnus* arrecato all'altrui libertà di autodeterminazione, il quale non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima.

**- DIFFAMAZIONE -**

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1176 del 26/04/2021**

**Giudice Estensore:** Dott. Fabrizio Malagnino; **VPO:** Anna Murianna

**Imputato:** *OMISSIS*;

**Assoluzione ex artt. 521 e 530 c.p.p.**

1. DIFFAMAZIONE – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA E DI CRITICA – LIMITI – CONFIGURABILITÀ DELLA SCRIMINANTE – RAGIONI.

**Riferimenti normativi:** *artt. 51 e 595 c.p.*

In tema di diffamazione, la lesione alla reputazione dei soggetti coinvolti negli articoli di stampa risulta scriminata dalla causa di giustificazione del diritto di cronaca e critica spettante nell'esercizio della professione di giornalista purché esso sia esercitato nei seguenti limiti: 1) verità del fatto narrato, da intendersi come attinenza al contesto storico sociale in cui il fatto si svolge e riscontrabilità in base a fonti esistenti; 2) interesse alla sua conoscenza, variamente qualificato come interesse collettivo, interesse generale o rilevanza sociale; 3) continenza espositiva, da identificarsi come esigenza di moderazione, proporzione e misura. (*Fattispecie in cui il Giudice ha assolto l'imputata con la formula perché il fatto non costituisce reato sul presupposto che la stessa, nella sua qualità di giornalista, avesse esercitato l'esercizio del diritto di cronaca nel rispetto dei limiti sopra indicati*).

2. DELITTI CONTRO L'ONORE – INTERVISTA – SCRIMINANTE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA E DI CRITICA – PRESUPPOSTI.

**Riferimenti normativi:** *artt. 51 e 595 c.p.*

Il giornalista che riporti le parole di un intervistato, critiche nei confronti di terzi, non sta esercitando un proprio diritto di critica, bensì diritto di cronaca, poiché sta solo narrando il fatto costituito dall'intervista medesima. Tuttavia, ove nel corpo dell'intervista il giornalista abbandoni l'asettica equidistanza ed inserisca propri commenti adesivi alle critiche dell'intervistato, allora egli fa proprie tali critiche e sarà, pertanto, scriminato qualora ricorrano i presupposti del corretto esercizio del diritto di critica (verità del fatto narrato, interesse alla sua conoscenza e continenza espositiva).

3. OFFESA SU PROFILO PERSONALE *SOCIAL NETWORK* DEL DESTINATARIO – DIFFAMAZIONE – IMMEDIATO COINVOLGIMENTO DELLA PERSONA OFFESA – CONFIGURABILITÀ DELL'INGIURIA – ELEMENTO DISCRETIVO.

**Riferimenti normativi:** *artt. 51 e 595 c.p.*

L'elemento discreto tra l'ipotesi di ingiuria (oggi depenalizzata) e quella della diffamazione è dato dalla presenza o meno dell'offeso, che, se ravvisabile, determina l'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 594 c.p.,

anche nella forma ipotizzata di cui al comma secondo, postulante la comunicazione a distanza, diretta al soggetto destinatario. La differenza, infatti, non deriva dalla percezione o meno di tale insulto da parte del pubblico, bensì dal coinvolgimento o meno dell'offeso nel contesto materiale in cui l'insulto è pronunciato. Sicché, allorquando l'aggressore insulta la vittima sul profilo *social* della vittima stessa, questa ha immediata conoscenza dell'offesa e, dunque, immediata possibilità di reazione, potendo subito rispondere o, addirittura, sopprime all'istante il messaggio. (*Fattispecie in cui il Giudice ha riqualificato il reato di diffamazione contestato all'imputato nella fattispecie dell'ingiuria, con conseguente assoluzione per intervenuta depenalizzazione, sul presupposto della diretta o indiretta disponibilità in capo alla persona offesa del profilo "Facebook" interessato dall'attacco verbale*).

## **DIVIETO DEL “NE BIS IN IDEM”**

**Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 3121 del 23/11/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Francesca Mariano; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Cira Intermite

**Imputato:** I.S.

**Assoluzione ex art. 533, 535 c.p.p.**

DOBPIO BINARIO SANZIONATORIO – VAGLIO DI LEGITTIMITÀ – DIVIETO DEL NE BIS IN IDEM – VIOLAZIONE – GIURISPRUDENZA CEDU

**Riferimenti normativi:** *artt. 337, 635 co.2 n.1, 81 co.2 c.p.; art. 77 D.P.R. 230/2000; artt. 36 e segg. L.354/75*

Non costituisce violazione del principio del *ne bis in idem* la condanna penale alla reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di cui l'imputato risponda per aver commesso un fatto già punito con l'irrogazione di una sanzione disciplinare prevista ai sensi degli artt. 36 e segg. L. 354/75, avendo la sanzione disciplinare e quella penale finalità diverse. Il principio del *ne bis in idem*, di cui all'art. 7 Convenzione Edu, ha natura processuale e non può ritenersi violato per la sola irrogazione per lo stesso fatto di una sanzione disciplinare oltre a quella penale, sussistendo tra il procedimento penale e quello disciplinare una diversità strutturale ed ontologica. Spetta al giudice di merito stabilire di volta in volta se i due procedimenti siano di tale natura da legittimare o meno il doppio binario sanzionatorio. *(Il giudice ha ritenuto privo di fondamento il rilievo mosso dalla difesa – che ha chiesto in sede di discussione una pronuncia di non doversi procedere per violazione del *ne bis in idem* – sul presupposto che la sanzione disciplinare presidia il corretto e pacifico svolgimento della vita carceraria, laddove invece il delitto di resistenza a pubblico ufficiale tutela il buon andamento della P.A. nonché la libera autodeterminazione e l'incolumità della persona fisica che esercita pubbliche funzioni.)*

**- ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PRORIE RAGIONI**

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1924 del 09/07/2021**

**Giudice Estensore:** Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa G. Santese

**Imputato:** M.R.;

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

1. ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI – ESTORSIONE – CRITERIO DISTINTIVO – ELEMENTO PSICOLOGICO – RAGIONI.

**Riferimenti normativi:** *artt. 393, 56 e 629, co. 1, c.p.*

Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non quello di estorsione, la condotta di chi agisca, con violenza o minaccia, nella convinzione di soddisfare un preteso diritto che potrebbe tutelare in via giurisdizionale. L'elemento differenziale tra le due fattispecie criminose risiede, infatti, nell'elemento psicologico, posto che nel reato di estorsione l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

2. ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI – ESTORSIONE – CRITERIO DISTINTIVO – ELEMENTO PSICOLOGICO – RAGIONI.

**Riferimenti normativi:** *artt. 110, 393, 56 e 629, co. 1, c.p.*

È configurabile il concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia allorquando il contributo offerto da questi sia diretto esclusivamente ad attuare la pretesa del creditore, senza perseguire nessuna ulteriore e diversa finalità. (*Fattispecie in cui il Giudice, aderendo all'orientamento espresso dalle SS.UU. nella sent. n. 29541 del 16/07/2020, ha ritenuto di riqualificare il delitto di tentata estorsione, contestato all'imputato, in quello di concorso nel reato di cui all'art. 393 c.p. sul presupposto che lo stesso aveva agito con violenza e minaccia dapprima nei confronti della datrice di lavoro della propria compagna e successivamente anche contro il marito della prima al solo scopo di ottenere il soddisfacimento di un credito preteso dalla compagna, e non per altre, diverse o autonome, finalità*).

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 663 del 07/03/2022**

**Giudice Estensore:** Dott.ssa E. Coppola; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa R. Petrolo

**Imputato:** E.C.R. + 1;

**Non doversi procedere ex art. 531 c.p.p.**

ESTORSIONE – RIQUALIFICAZIONE DEL FATTO – ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI – RILEVANZA DEL DIRITTO PUTATIVO – ELEMENTO PSICOLOGICO – RAGIONI.

**Riferimenti normativi:** *artt. 149 e 192 c.p.p.*

Deve ritenersi sussistente il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quello di estorsione quando l'autore del reato agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, anche qualora il diritto non sia realmente esistente (c.d. diritto putativo). I due reati, infatti, si distinguono sotto il profilo psicologico: mentre nel primo l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella ragionevole convinzione, ancorché infondata, di esercitare un proprio diritto o di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe perseguire in via giudiziaria, nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. (*Fattispecie in cui il Tribunale ha ritenuto di riqualificare il contestato reato di estorsione nella meno grave ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sul presupposto che gli imputati, in concorso tra loro, avessero agito nella ragionevole convinzione della loro pretesa, non ravvisandosi il dolo dell'ingiusto profitto*).

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1641 del 08/06/2022**

**Giudice estensore:** Dott.ssa M. Torelli; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa F. Miglietta

**Imputato:** A.A. + 2

**Condanna ex artt. 533 - 535 e 538 c.p.p.**

DELITTO DI RAPINA – RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO – ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI – DIFFERENZE – PRESUPPOSTI – LIMITI – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *artt. 393 e 628 c.p.*

L'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo perché, nel primo caso, l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete. Tuttavia, qualora l'esercizio di un preteso diritto contempra il ricorso ad una violenza nei confronti della vittima di tale intensità da trasmodare completamente le ragioni del credito – denotando la volontà di impossessarsi comunque di una cosa – tale esercizio può integrare il reato di rapina, sussistendone i presupposti.

**- FALSITÀ IN ATTI -**

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2118 del 05/09/2022**

**Giudice estensore:** Dott. P. Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott. A. Prontera

**Imputato:** D.S.R. + altri

**Condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p.**

FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI – FALSITÀ IDEOLOGICA – PRESUPPOSTI – SUSSISTENZA

***Riferimenti normativi:*** artt. 81 c.p., 476 e 479 c.p.; art. 20, comma 13, D.P.R. n. 380/2001.

Ai fini della configurazione del reati previsti e puniti dagli articoli 476 e 479 del codice penale, è sufficiente che l'agente sia animato da un dolo generico, ovvero che agisca nella piena consapevolezza di manipolare la realtà, senza la necessità che tale condotta sia dettata dalla volontà di nuocere o ingannare (*Nel caso di specie le dichiarazioni di conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti erano viziate da una rappresentazione macroscopicamente non veritiera, stante lo totale assenza dei presupposti richiesti ai fini della realizzazione degli interventi edilizi richiesti*).

**- FURTO -**

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2702 del 31/10/2022**

**Giudice estensore:** Dott. P. Baffa; **Pubblico Ministero:** V.P.O. Dott.ssa A. M. Filippo

**Imputato:** F. F. R. + 1

**Condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p.**

1. DELITTO DI FURTO – TENTATIVO – ESCLUSIONE – CONSUMAZIONE – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, c.p.*

In materia di furto, si è in presenza di un reato consumato ogniqualvolta il soggetto agente si impossessi di merce prelevata dai banchi e superi la barriera delle casse (così sottraendo la stessa merce al pagamento), a nulla rilevando che l'azione delittuosa sia avvenuta sotto il costante controllo del personale dell'esercizio commerciale incaricato della sorveglianza del medesimo.

2. DELITTO DI FURTO – AGGRAVANTE – VIOLENZA SULLE COSE – SUSSISTENZA

**Riferimenti normativi:** *artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, c.p.*

In materia di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla *res* oggetto di impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa (*Nel caso di specie, l'autore del furto, mediante uno strumento magnetico, manometteva le placche antitaccheggio presenti sui capi di abbigliamento sottratti, così impedendo l'attivazione dei segnalatori acustici posti ai varchi d'uscita dell'esercizio commerciale*).

**- INTERCETTAZIONI -**

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 707 del 12/03/2021**

**Giudice Estensore:** Dott. E. D'Ambrosio; **Pubblico Ministero:** Dott. G. Cataldi

**Imputato:** B.M. e altri;

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE O AMBIENTALI – AUTORIZZAZIONE PER DELITTI DI CUI ALL'ART. 266 C.P.P. – UTILIZZABILITÀ PER REATI DIVERSI NELL'AMBITO DELLO STESSO PROCEDIMENTO – RAGIONI.

**Riferimenti normativi:** *artt. 12, 266 e 270 c.p.p.*

In tema di utilizzabilità delle intercettazioni (telefoniche e ambientali) disposte nell'ambito di un determinato procedimento, deve ritenersi consentita l'utilizzabilità delle stesse per la prova di reati che, sia pure diversi da quelli indicati nell'art. 266 c.p.p., siano emersi nell'ambito del medesimo procedimento in cui le intercettazioni siano state disposte. Ciò per un triplice ordine di ragioni: 1) quando le intercettazioni siano iniziate legittimamente, in quanto autorizzate nel medesimo procedimento ed in relazione al medesimo soggetto, sia pure per fatti distinti ma connessi o collegati *ex art. 12 c.p.p.*, le esigenze proprie della riservatezza delle comunicazioni, che ne limitano rigorosamente la lesione, risultano di fatto venute meno o quantomeno attenuate, sì da giustificare un bilanciamento tra l'inderogabile esigenza di prevenire e reprimere reati e quella di inviolabilità e segretezza delle comunicazioni; 2) posto che l'art. 266 c.p.p. non disciplina espressamente l'ipotesi del concorso di reati nel medesimo procedimento per escludere l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per reati diversi da quelli espressamente ivi previsti, la locuzione "*nei procedimenti relativi ai seguenti reati*" deve essere interpretata, per esigenze di coerenza sistematica, nel senso della sufficienza della presenza di uno dei reati di cui all'art. 266 c.p.p. all'interno del procedimento; 3) l'art. 270 c.p.p., nell'individuare i parametri per legittimare l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, non richiama l'elencazione tassativa dell'art. 266 c.p.p., ma indica un nuovo criterio (l'indispensabilità per l'accertamento e che si proceda per delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), non sovrapponibile né coincidente, perciò, con la clausola generale di cui all'art. 266, co. 1, lett. a), c.p.p.. (*Fattispecie in cui il Tribunale, discostandosi dall'orientamento espresso sul tema dalle SS.UU. n. 51 del 2019, "Cavallo", secondo cui per l'utilizzabilità delle intercettazioni ai fini della prova di reati diversi da quelli per le quali erano state disposte è necessario, anche quando essi siano connessi ex art. 12 c.p.p., che si tratti di reati rientranti nell'art. 266 c.p.p., ha ritenuto pienamente utilizzabili le intercettazioni disposte, nell'ambito dello stesso procedimento, per i reati di cui agli artt. 416, 624 e 625 c.p. anche per il reato diverso di cui agli artt. 477 e 482 c.p.*).

**LESIONI PERSONALI COLPOSE**

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1234 del 03/05/2022**

**Giudice Estensore:** Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa A. Paladini

**Imputato:** R.G.;

**Assoluzione ex art. 530 c.p.p.**

LESIONI COLPOSE – COLPA GENERICA – MANACATA PROVA DEL NESSO CAUSALE TRA CONDOTTA ED EVENTO – MANACATA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DI UNA REGOLA CAUTELARE SPECIFICA – ESCLUSIONE APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 521 C.P.P. – TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA – RAGIONI.

**Riferimenti normativi:** *art. 590 c.p. e 521 c.p.p.*

In tema di lesioni colpose da intossicazione alimentare, non può ritenersi responsabile il gestore di un ristorante cui venga addebitata soltanto una colpa generica allorquando nel processo non emerga con certezza la prova del nesso causale tra la condotta negligente e le lesioni subite dalla vittima. Inoltre, non essendo stata contestata all'imputato la violazione di una specifica regola cautelare impostagli, non può ritenersi consentita l'applicazione in via analogica dell'art. 521 c.p.p. – che consente al Giudice di dare al fatto una qualificazione diversa da quella enunciata nell'imputazione – fino a contestare all'imputato una condotta del tutto sconosciuta al momento dell'esercizio dell'azione penale e su cui egli non abbia potuto difendersi. (*Fattispecie in cui il Tribunale ha assolto il gestore di un ristorante dal delitto di lesioni colpose lamentate dalla persona offesa, la quale sosteneva di aver sviluppato, a seguito di una cena, una gastroenterite da contrazione di un'infezione da Anisakis provocata dalla somministrazione di pesce (nello specifico alici marinate) invasato da parassiti. Il Giudice, escludendo anche l'invocato concorso di cause da parte della difesa, ha ritenuto non provato, in assenza di test sierologici precedenti, il nesso causale tra la condotta contestata e le lesioni subite, considerato che la positività del test dimostra soltanto una precedente esposizione ad Anisakis, ma non l'esatta collocazione nel tempo, e tenuto conto, peraltro, che non esiste in letteratura una correlazione tra tale infezione e la malattia sviluppata dalla vittima*).

**NE BIS IN IDEM PROCESSUALE**

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2482 del 05/10/2022**

**Giudice Estensore:** Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** VPO Dott. Vito Aprile

**Imputato:** B.G.;

**Non doversi procedere ex artt. 129 e 529 c.p.p.; condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.;**

*NE BIS IN IDEM PROCESSUALE – MEDESIMEZZA DEL FATTO STORICO NATURALISTICO – PRESUPPOSTI – SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE – RAGIONI.*

**Riferimenti normativi:** *artt. 129, 529 c.p.p. e 649 c.p.p.; artt. 582, 610, 612, co. 2 e 612 bis c.p.*

In tema di *ne bis in idem* processuale, deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato quando il reato contestatogli, benché diversamente qualificato, appaia il medesimo rispetto ad un fatto già giudicato in altra sentenza – quand'anche non definitiva –, in quanto posto in essere nei confronti della stessa persona offesa e caratterizzato dalle medesime peculiarità sotto profilo naturalistico (condotta, nesso, evento). *(Fattispecie in cui il Tribunale, accogliendo parzialmente l'eccezione difensiva ed applicando l'orientamento espresso dalle SS.UU. n. 34655/2005, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere relativamente ai delitti di minaccia e violenza privata commessi dall'imputato nei confronti della ex moglie, in quanto fatti già giudicati, come imputazione per stalking, in altra sentenza assolutoria, reputando sussistente la medesimezza del fatto naturalistico. Ha invece, condannato l'imputato per il delitto di lesioni personali poste in essere in danno della ex moglie in quanto estranee alla imputazione per stalking nonché per i delitti di violenza privata e minaccia commessi in danno dell'ex suocero, in quanto ritenuti non ricompresi nel divieto di ne bis in idem, stante l'eterogeneità delle persone offese).*

**- OMICIDIO STRADALE -**

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1190 del 29/04/2022**

**Giudice Estensore:** Dott.ssa G. Piazzalunga; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa E. V. Mignone

**Imputato:** D.G.;

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

1. CONSULENZA TECNICA DI PARTE – ESAME DEL CONSULENTE-TESTIMONE SUCCESSIVO A QUELLO DEL PERITO – INATTENDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI – VALUTAZIONE DELLA PROVA – ECCEZIONE DI INUTILIZZABILITÀ – ESCLUSIONE DELLA SANZIONE.

**Riferimenti normativi:** artt. 149 e 192 c.p.p.

Va rigettata l'eccezione di inutilizzabilità della deposizione resa dal consulente tecnico di parte (e, quindi, dell'elaborato redatto a valle del relativo esame) che sia stato sentito successivamente all'esame del perito e che, pertanto, conosca le conclusioni dell'ultimo nonché gli altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria. Infatti, se da un lato la regola dall'art. 149 disp. att. c.p.p., in base alla quale il teste, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non assistere all'attività istruttoria dibattimentale, si applica anche nei confronti del consulente tecnico di parte in quanto la sua figura è assimilabile a quella del testimone, dall'altro la violazione di tale regola non è sanzionata da alcuna nullità o inutilizzabilità. Sicché, spetta al giudice, in sede di valutazione delle prove assunte, valutare se l'inversione dell'ordine di acquisizione delle prove abbia nociuto alla attendibilità della sua testimonianza. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'eccezione sollevata dalla difesa di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal consulente tecnico di parte civile, escusso in seguito al perito, sul presupposto che le sue conclusioni erano da ritenersi inattendibili in quanto influenzate dalla conoscenza degli atti del dibattimento. Il Giudice, invece, pur riconoscendo l'applicabilità della regola di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., ha ritenuto non sussistere alcuna alterazione della genuinità della deposizione resa dal consulente per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, il consulente aveva espresso le proprie convinzioni, discostandosi dall'operato del perito (come spesso accade), in virtù del consenso prestato dalle parti all'inversione dell'ordine di acquisizione delle prove; inoltre, il Tribunale aveva disposto un confronto che, alla presenza di tutti i consulenti di parte e del perito, avrebbe consentito di formulare eventuali obiezioni, sul presupposto della conoscenza da parte di tutti degli elaborati e delle posizioni altrui).*

## 2. OMICIDIO STRADALE – GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – DUPLICE CONTESTAZIONE DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE E DELLA CONTRAVVENZIONE DI CUI AL CODICE DELLA STRADA – ASSORBIMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE NEL REATO DI OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO – RAGIONI

**Riferimenti normativi:** artt. 589 bis, co. 1, 2 e 5 n. 2 c.p., 187, co. 1 e 1 quater C.d.s.

In tema di omicidio stradale, allorquando siano contestate all'imputato sia la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 bis c.p. sia l'autonoma contravvenzione di cui all'art. 187, co. 1 e 1 quater C.d.s. per essersi lo stesso posto alla guida in stato di alterazione psicofisica da uso di sostanze stupefacenti, è configurabile la sola circostanza aggravante specifica di cui all'art. 589 bis c.p. poiché il reato di omicidio stradale deve ritenersi un reato complesso che assorbe la contravvenzione contestata. *(Nel caso di specie, l'imputato era chiamato a rispondere del reato di omicidio stradale per aver causato, alla guida della propria autovettura, un sinistro stradale, nel quale perdeva la vita una giovane donna. All'imputato era stato, altresì, contestato, sia come circostanza aggravante ex art. 589 bis c.p. sia come contravvenzione ex art. 181, co. 1 e 1 quater C.d.s. di aver determinato l'incidente, essendosi posto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in quanto lo stesso era risultato positivo alla presenza nel sangue di cannabinoidi. Il giudice ha escluso la contravvenzione contestata ritenendola assorbita nel reato di omicidio stradale in quanto reato complesso).*

## 3. GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – ACCERTAMENTO TECNICO TRAMITE ESAMI EMATOCHIMICI – NECESSITÀ DELLA PROVA DI EFFETTIVO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA – ELEMENTI SINTOMATICI ESTERNI.

**Riferimenti normativi:** *artt. 589 bis, co. 1, 2 e 5 n. 2 c.p., 187, co. 1 e 1 quater C.d.s.*

In tema di guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti, per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 589 bis, co. 2, c.p. ovvero della contravvenzione di cui all'art. 187, co. 1 e *quater*, C.d.s., non è sufficiente provare che l'agente abbia assunto tali sostanze prima di porsi alla guida in quanto risultato positivo agli esami tecnico-biologici, ma è necessario, a garanzia dell'imputato, dimostrare altresì la sussistenza dell'effettivo stato di alterazione al momento della condotta, desumibile da ulteriori elementi sintomatici esterni, quali ad esempio lo stato confusionale dell'imputato al momento del fatto, le dichiarazioni rese agli operatori nel corso del controllo di aver assunto stupefacenti etc.. *(Nel caso di specie, il Giudice ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 589 bis c.p., nonché del reato contravvenzionale in essa assorbito, sulla scorta dell'assenza di dati ulteriori rispetto agli esami ematochimici dai quali desumere che l'imputato si trovasse effettivamente in stato di alterazione psico-fisica).*

**- ORDINE DI ESPULSIONE -**

**Tribunale di Lecce, I Sez. Penale, sentenza n. 53 del 12/09/2022**

**Giudice Est.:** Dott. M. Marangio Mauro. **Pubblico Ministero:** Dott.ssa M. A. Pasquino

**Imputato:** S.I.

**Rigetto appello e conferma sentenza ex artt. 592 e ss. c.p.p., 36 ss. d.lgs. n. 274/2000 e 605 c.p.p.**

GIUSTIFICATO MOTIVO DI INOSSERVANZA DELL'ORDINE DEL QUESTORE

**Riferimenti normativi:** *art. 14 co. 5 ter., d.lgs. n. 286/1998*

La volontà di permanere nel territorio dello Stato al fine di sottoporsi a cure di disintossicazione dall'uso di alcool non costituisce situazione oggettivamente ostativa all'ottemperanza del comando amministrativo, tale da configurare il "giustificato motivo" di cui al disposto dell'art. 14 co. 5 ter, primo periodo, d.lgs. n. 286/1998, idoneo ad escludere la sussistenza del reato previsto dalla disposizione citata. Tale forma patologica non è di gravità tale da integrare un'ipotesi di inesigibilità della condotta imposta con il provvedimento di espulsione. La disintossicazione da alcool non è terapia impedente la partenza, è somministrabile al di fuori del territorio nazionale e, ove in corso di attuazione, se temporaneamente interrotta, non determina rischi immediati per lo stato di salute del destinatario del precetto. *(Nel caso di specie la difesa non ha prodotto documentazione utile a significare uno stato clinico critico né a comprovare la necessità dell'arrestato di sottoporsi a particolari terapie, tali per cui si renda necessaria la permanenza nel territorio dello Stato. Ugualmente, l'attestazione di indigenza rilasciata dall'ambasciata di provenienza, prodotta in giudizio dalla difesa, non è stata reputata elemento valido a dimostrare lo stato di assoluta impossidenza dell'assistito, integrante la clausola di giustificato motivo di inosservanza dell'ordine questorile.)*

**- PORNOGRAFIA MINORILE -**

**Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1095 del 20/04/2022**

**Giudice Estensore:** Dott.ssa E. Coppola; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Intermite Cira

**Imputato:** B.A.;

**Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.**

1. PORNOGRAFIA MINORILE – ADESCAMENTO DI MINORI – ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA PENALE – CONFIGURABILITÀ DEL CONCORSO CON REATI FINE – ESCLUSIONE – RAGIONI.

**Riferimenti normativi:** *artt. 600-ter e 600-quater, 609-undicies c.p.*

In tema di pornografia minorile, ricorre l'ipotesi meno grave di adescamento di minori, disciplinata dall'art. 609 *undicies* c.p., allorché non siano stati ancora integrati gli estremi del tentativo o della consumazione dei reati fine (tra i quali rientrano quelli di cui agli artt. 609-*bis* ("Violenza sessuale") e 609-*quater* c.p. ("Atti sessuali con minorenne"), al fine di evitare duplicazioni di punizioni. La fattispecie in esame, infatti, criminalizza, con una significativa anticipazione della tutela penale, condotte prodromiche all'abuso sessuale ai danni di minori – rispetto alle quali possono venire in rilievo vicende sessualmente connotate, che si svolgono secondo modalità a distanza –, onde scongiurare il pericolo che l'autore avanzi nella lesione della sfera sessuale dei minori. (*Fattispecie in cui il Giudice ha ritenuto sussistente il reato di adescamento di minori contestato all'imputato poiché quest'ultimo, con la sua condotta fatta tanto di artifici – fingendosi donna o ragazzina coetanea dei minorenni – quanto di lusinghe, approssimava minori, pianificando con loro incontri che poi, in genere, non avevano alcun seguito; sicché il Tribunale che l'imputato agisse più che altro per soddisfare il suo impulso sessuale verso giovanissimi ragazzini del suo stesso, risultando appagato più dalla prospettiva dell'incontro che dall'incontro in sé*).

2. REATI SESSUALI – DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO – PRODUZIONE DA PARTE DEL MINORE – IRRILEVANZA DEL CONSENSO.

**Riferimenti normativi:** *artt. 600-ter e 600-quater, 609-undicies c.p.*

Ricorre la fattispecie di reato di cui all'art. 609-*quater* c.p. anche qualora il materiale pedo-pornografico sia stato realizzato direttamente dai minori coinvolti, essendo irrilevante il consenso del minore degli anni diciotto. (*Fattispecie in cui il Giudice ha condannato l'imputato che aveva chiesto ed ottenuto sul suo telefonino l'autoscatto di un minore raffigurante parti intime*).

3. REATI SESSUALI – PORNOGRAFIA MINORILE – CIRCOLAZIONE DEL MATERIALE DA PARTE DEL MINORE – IRRILEVANZA DEL CONSENSO – RAGIONI.

**Riferimenti normativi:** *artt. 600-ter e 600-quater, 609-undicies c.p.*

Ai fini dell'integrazione dei reati di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 600-ter c.p. non rileva il consenso del minore alla circolazione, comunque sempre vietata, del materiale prodotto, provenendo da soggetto che presuntivamente non ha ancora raggiunto un livello di maturità tale da consentirgli una valutazione consapevole circa le ricadute negative della mercificazione del proprio corpo attraverso la divulgazione delle immagini erotiche, anche in considerazione di una eventuale circolazione ritardata nel tempo rispetto al momento della loro realizzazione. *(Fattispecie in cui l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 600-ter c.p. per aver ceduto a terzi immagini ricevute da un minore).*

**- DENUNCIA - QUERELA -**

**Tribunale di Lecce, I Sez. Penale, sentenza n. 1331 del 08/08/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa A. De Benedictis; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa M. Fanuli

**Imputato:** D.F. + 1

**Sentenza di non luogo a procedere ex art. 529 c.p.p.**

DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA QUERELA IN CASO DI COLPA MEDICA – CONTEMPERAMENTO – DILAZIONE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO

**Riferimenti normativi:** *art. 124 c.p.*

Il disposto di cui all'art. 124 c.p. stabilisce che il diritto di querela dev'essere esercitato entro tre mesi dalla conoscenza del fatto di reato. In tema di lesioni colpose determinate da colpa medica tale regola subisce un contemperamento, nel senso che l'inizio del decorso del termine per proporre querela può essere differito dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia a quello ipoteticamente successivo in cui è venuta a conoscenza della possibilità che un errore medico abbia avuto incidenza sulla malattia. La ratio di tale differimento si rinviene nell'esigenza a che la persona offesa, sprovvista di conoscenze tecniche, possa accertare, anche con ausilio medico legale, l'eventuale illiceità penale della condotta dei sanitari. La persona offesa però, stante la necessità di osservare i termini procedurali posti a tutela della certezza dell'azione penale, è tenuta ad attivarsi tempestivamente, essendo ammessa la dilatazione del termine iniziale solo per il tempo strettamente necessario al compimento dei suddetti accertamenti. Ciò in quanto l'ordinamento non consente che sia rimessa alla discrezionalità della persona offesa l'individuazione del momento iniziale di maturazione del termine per proporre querela. Diversamente argomentando, verrebbe a dipendere dall'iniziativa o dall'inerzia di una delle parti la produzione di effetti sfavorevoli nei confronti dell'altra. *(Nel caso di specie, i due medici venivano tratti in giudizio con decreto di citazione del pubblico ministero affinché fosse accertata nei loro confronti la responsabilità colposa per il reato di lesioni personali in ambito sanitario. Deducava la pubblica accusa che le lesioni gravissime sofferte dalla persona offesa fossero imputabili alla condotta negligente ed imperita dei due medici, per non avere questi rispettato le raccomandazioni contenute nelle linee guida. Segnatamente, lamentava la mancata rilevazione in sede diagnostica dell'insorgenza di una patologia. Il giudicante, accertata al termine dell'istruttoria dibattimentale la tardiva proposizione della querela della persona offesa, già previamente eccepita dalla difesa in sede predibattimentale, ha statuito di non doversi procedere nei confronti degli imputati per difetto di tempestiva condizione di procedibilità.)*

**- REATO OMISSIVO IMPROPRIO -**

**Tribunale di Lecce, II Sez. Penale, sentenza n. 1348 del 12/05/2022**

**Giudice Est.:** Dott. E. D'Ambrosio

**Imputato:** S.M.

INAPPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA DI EQUIVALENZA EX ART. 40, CO. 2, C.P. AL REATO DI CUI ALL'ART. 44 lett. B) D.P.R. n. 380/2001 – RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO

**Riferimenti normativi:** *art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001; art. 40 co.2 c.p.; art. 521 c.p.p.; art. 25 co.2 cost.;*

La mancata rimozione di un manufatto installato per soddisfare esigenze stagionali alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione alla sua edificazione non integra il reato di cui all'art. 44 lett. b) del D.P.R. n. 380 del 2001, stante l'inapplicabilità della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. ai fini dell'equiparazione della condotta *commissiva* di esecuzione di opera abusiva – contemplata dalla disposizione in commento – a quella *omissiva* di mancata rimozione dell'opera alla scadenza del termine, pena la violazione del divieto di analogia della disposizione incriminatrice in malam parte.

La clausola di equivalenza in commento si applica ai soli reati di evento, in quanto prescrive l'esistenza di un nesso causale tra una condotta omissiva ed un evento di tipo naturalistico, che la condotta attiva avrebbe potuto e dovuto evitare. Nel caso di specie, la “mancata rimozione di un'opera”, quale inadempimento di un obbligo, non può essere qualificato come evento naturalistico, bensì come evento in senso giuridico, apprezzabile ai fini dell'integrazione dell'ipotesi residuale di reato omissivo proprio di cui alla lett. a) del medesimo articolo. *(Nel caso pratico oggetto del presente giudizio il giudice, non condividendo l'indirizzo esegetico prevalente, ha derubricato il reato ascritto all'imputato nel capo di imputazione nella diversa fattispecie di reato prevista ai sensi dell'art. 44 lett. a) D.P.R. n. 380/2001.)*

**Giurisprudenza di segno contrario:** Cass. sent. n. 39677/2018; Cass. sent. n. 50620/2014; Cass sent. n. 23645/2011.

**- RESPONSABILITÀ MEDICA -**

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2040 del 12/07/2022**

**Giudice estensore:** Dott.ssa B. M. Todaro; **Pubblico Ministero:** V.P.O. Dott. G. Argentino

**Imputato:** R. I.

**Assoluzione ex art. 530 c.p.p.**

REATO OMISSIVO IMPROPRIO – OMICIDIO COLPOSO – RESPONSABILITÀ MEDICA –  
CONDOTTA OMISSIVA COLPOSA – GIUDIZIO CONTROFATTUALE – REQUISITI –  
SUSSISTENZA – NESSO DI CAUSALITÀ – ESCLUSIONE

**Riferimenti normativi:** *art. 40, comma 2, c.p. e art. 589 c.p.*

In materia di omicidio o lesioni colpose in ambito sanitario, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente) che era specificatamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale. Pertanto, sussiste il nesso di causalità allorché risulti accertato che la condotta doverosa omessa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative, anche sotto il piano della sintomatologia dolorosa. *(Nel caso di specie, l'imputato è stato assolto dal reato di omicidio colposo in quanto, pur sussistendo il comportamento alternativo lecito, le fragili condizioni di salute del paziente hanno condotto in sede controfattuale ad un decremento del coefficiente percentualistico inerente alle possibilità salvifiche del comportamento alternativo doveroso, venendo dunque minata in maniera irrimediabile una ragionevole prognosi di recupero post-operatorio).*

**- RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ -**

Vd. anche “*delitto di caporalato – sfruttamento del lavoro*” (Corte d’assise di Lecce, sent. n. 4/22 del 03/01/2023)

**- STUPEFACENTI -**

**Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2093 del 13/10/2022**

**Giudice estensore:** Dott.ssa E. Coppola; **Pubblico Ministero:** V.P.O. Dott.ssa A. M. Filippo

**Imputato:** B.R.

**Condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p.**

**1. STUPEFACENTI – COLTIVAZIONE – DETENZIONE A FINI DI SPACCIO – CONCORSO MATERIALE – SUSSISTENZA**

**Riferimenti normativi:** art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990

In materia di stupefacenti, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave; viceversa, laddove le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico si configura un concorso materiale di reati, con conseguente impossibilità di assorbimento della condotta di detenzione della sostanza stupefacente in quella della coltivazione. *(Nel caso di specie, il tribunale, avuto riguardo al numero di piante rinvenute, alle modalità di presentazione della sostanza stupefacente – suddivisa in molteplici vasi e barattoli e in quantità tale da eccedere alcune centinaia di volte la dose assentita per il consumo personale – nonché alla circostanza per cui l'imputato disponeva dello "strumentario dello spacciatore", ha ritenuto sussistenti sia la condotta tipica di coltivazione della sostanza sia quella di detenzione con il fine di farne commercio)*

**2. STUPEFACENTI – CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE – COLTIVAZIONE – DETENZIONE A FINI DI SPACCIO – SUSSISTENZA – USO PERSONALE – ESCLUSIONE**

**Riferimenti normativi:** art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990

Non è integrato il reato di coltivazione di sostanza stupefacente allorquando la coltivazione abbia prodotto una sostanza idonea a produrre effetto stupefacente in concreto rilevabile. Pertanto, l'offensività in concreto deve essere diversificata a seconda del grado di sviluppo della coltivazione al momento dell'accertamento nel senso che, qualora il ciclo delle piante sia completato, l'accertamento dovrà avere per oggetto l'esistenza di una quantità di principio attivo tale da rendere la sostanza idonea a produrre effetto drogante *(Nel caso di specie, sulla scorta della quantità di piante, della loro potenzialità di sviluppo nonché la presenza di una cabina essiccatrice, di infiorescenze già raccolte nonché di altri semi pronti ad essere piantati, la coltivazione è stata ritenuta punibile perché non propriamente domestica, ossia non rivolta esclusivamente al consumo personale).*

**3. STUPEFACENTI – CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE – COLTIVAZIONE – DETENZIONE A FINI DI SPACCIO – SUSSISTENZA – USO PERSONALE – ESCLUSIONE**

**Riferimenti normativi:** *art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990*

In tema di stupefacenti, non può ricondursi alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di 12 piante, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale.

**Tribunale di Lecce, Sez. mon., sent. n. 2089 del 13/07/2022**

**Giudice Estensore:** Dott.ssa E. Coppola; **Pubblico Ministero:** V.P.O. Dott.ssa A. Murianna

**Imputato:** D.R.M.;

**Assoluzione ex art. 530, co. 2, c.p.p.**

STUPEFACENTI – DETENZIONE E COLTIVAZIONE DOMESTICA – USO PERSONALE –  
ASSENZA DI INDICI RIVELATORI DELLA CESSIONE A TERZI – CONCRETA OFFENSIVITÀ  
DELLA CONDOTTA – ESCLUSIONE RILEVANZA PENALE

**Riferimenti normativi:** artt. 81 c.p., 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/90

In materia di sostanze stupefacenti del tipo *cannabis*, non integra reato una condotta di coltivazione che, in assenza di indici rivelatori di un inserimento in ambiente criminale (quali presenza di strumentazione tipica per il taglio e il confezionamento, soldi contanti, contatti con soggetti terzi sospetti) denoti la destinazione della sostanza ad uso personale, in quanto svolta in forma domestica, anche avuto riguardo alla concreta offensività della condotta. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, il reato non potrà essere ritenuto sussistente quando si accerti *ex post* che la coltivazione ha prodotto una sostanza inidonea a produrre un effetto stupefacente rilevabile in concreto. *(Nel caso di specie, il Giudice, facendo applicazione dei principi di diritto sanciti nella nota sentenza a SS.UU "Caruso", n. 12348/2020, ha assolto l'imputato da entrambe le condotte di detenzione e coltivazione di cannabis contestate, poiché l'imputato era risultato in possesso di sole quattro piante, di cui solo due con infiorescenze, senza che, peraltro, ne fosse stata dimostrata l'attitudine allo sviluppo ed alla produzione di sostanza stupefacente; inoltre, pur essendo stato rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacente, non erano presenti altri indici di dedizione alla cessione mentre era risultato comprovato il pregresso uso di cannabis a fini terapeutici da parte dell'imputato per curare la sindrome dell'arto fantasma.)*

**- TRUFFA -**

**Tribunale di Lecce, I Sez. Penale, sentenza n. 1357 del 10/08/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa G. Piazzalunga. **Pubblico Ministero:** Dott.ssa D. Passaro

**Imputato:** D.M. + 1

**Condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p.**

CONCORSO NEL REATO DI TRUFFA – ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DEL CONCORSO

**Riferimenti normativi:** *artt. 110 e 640 c.p.*

Risponde a titolo di concorso nel reato di truffa il soggetto che mediante false dichiarazioni e rassicurazioni induca il rappresentante legale di una società a fare affidamento sulla provenienza da parte del garante della garanzia fideiussoria rilasciata in suo favore nonché sull'autenticità della sottoscrizione, in tal modo la sua condotta manifestandosi in un comportamento idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato da parte del concorrente. Tale contegno, non deve necessariamente avere rilevanza causale, connotandosi quale condizione dell'evento lesivo, essendo sufficiente ad integrare la partecipazione nel reato di truffa l'agevolazione del proposito criminoso avuto di mira dal concorrente - nella specie ingenerando in altri una falsa rappresentazione della realtà -, sì da aumentare le possibilità da parte di questi di realizzare un ingiusto profitto con danno altrui.

Non rileva invece, sotto il profilo psicologico, che vi sia o meno convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da uno dei concorrenti, né una piena consapevolezza sui dettagli esecutivi, caratterizzandosi il dolo del concorso nella sola consapevole rappresentazione e volontà del partecipe di cooperare alla comune realizzazione della condotta. *(La vicenda per cui è causa ha ad oggetto la truffa contrattuale posta in essere in concorso da parte del titolare di un'impresa alimentare nonché dal suo consulente finanziario in danno di una società di somministrazione con cui intrattenevano un rapporto commerciale, la quale è consistita nell'aver il primo consegnato una lettera di garanzia al rappresentante legale della società, rassicurandolo della provenienza della garanzia e dell'autenticità della sottoscrizione, in seguito rivelatasi falsa, così inducendolo a confidare nella possibilità di escutere la garanzia patrimoniale e a non interrompere quindi l'esecuzione delle prestazioni periodiche in favore dell'impresa debitrice.)*

## **TRUFFA “SENTIMENTALE”**

**Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 2557 del 29/11/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Daniela Passaro

**Imputato:** C.A.

**Condanna ex art. 533, 535, 538 c.p.p.**

TRUFFA – DISVALORE PENALE DEL RAGGIRO SENTIMENTALE – SEQUENZA  
NORMATIVA – NESSO CAUSALE TRA INGANNO ED ERRORE – ACCERTAMENTO

**Riferimenti normativi:** *artt. 640 co.1, co 2 bis c.p., 61 n.7 c.p.*

Nelle ipotesi di c.d. “truffa sentimentale”, oggetto di censura non è tanto il mero inganno rispetto alla genuinità dei sentimenti esibiti dall’agente quanto piuttosto la preordinazione di tale condotta ad ingenerare nella vittima un coinvolgimento emotivo tale da indurla, in concorso con altri artifici o raggiri, ad effettuare atti di disposizione patrimoniale in suo favore, sì da consentire il perfezionamento della seguente sequenza legalmente tipizzata: artifici o raggiri – induzione in errore – atto dispositivo – danno patrimoniale e profitto ingiusto. L’accertamento in ordine alla sussistenza del nesso causale tra inganno e ed errore va condotto avendo riguardo all’idoneità della condotta truffaldina ad incidere sulla sfera volitiva della vittima, determinandola ad una scelta patrimoniale che, senza la falsa rappresentazione cui è incorsa, non avrebbe altrimenti compiuto. *(Nella vicenda in commento il giudice ha condannato l’imputato dei reati a lui ascritti nell’editto accusatorio per avere questi irretito donne fragili mercé un collaudato modus operandi al fine di depredarle impavidamente e spregiudicatamente dei loro averi.)*

- SETTORE CIVILE -

**- ABUSO DEL DIRITTO -**

**Tribunale di Lecce, I Sez. Civile, ordinanza n. 3171 del 13/09/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa C. Stasi

**B.** (attrice) **c./ BCC.** (convenuto)

**RICORSO CAUTELARE – DOMANDA DI DECLARATORIA D'INEFFICACIA – RECESSO AD NUTUM – EXCEPTIO DOLI GENERALIS – DIVIETO DI ABUSO DEL DIRITTO**

**Riferimenti normativi:** *artt. 1175, 1375, 1833, 1855 c.c.; art. 700 c.p.c.*

In materia di rapporto creditizio, il recesso *ad nutum* dal contratto di conto corrente bancario, esercitato dall'istituto di credito nei confronti di una persona giuridica esercente attività d'impresa, integra un'un'ipotesi di abuso del diritto ogni qualvolta, pur rispondendo formalmente a fonti legali e negoziali, avuto riguardo al raffronto tra la ratio della norma sul recesso dal contratto di durata con l'interesse sotteso al caso concreto, non apporti alla recedente alcuna utilità meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, risolvendosi in un potenziale danno nei confronti del cliente, il quale si vede privato del servizio di conto corrente bancario pur non avendo commesso alcun inadempimento. *(Nella specie, il giudicante ha accolto il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. con cui la ricorrente ha concluso per la declaratoria dell'inefficacia del recesso dal contratto di conto corrente ad essa intestato, adducendo, con riguardo al c.d. fumus boni iuris, la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nonché la lesione del diritto di cui all'art. 41 c.p.c., ed allegando, in riferimento al c.d. periculum in mora, il rischio di paralisi dell'attività d'impresa a causa del rifiuto da parte di altri istituti di credito presenti sul territorio di aprire un nuovo conto corrente in favore della ricorrente. L'istruttoria ha consentito di rilevare la ricorrenza di entrambi i presupposti processuali che legittimano l'attivazione del procedimento d'urgenza. Gli elementi che depongono in favore della tesi difensiva sono i seguenti: saldo attivo del conto corrente della società ricorrente; inesistenza di un'apertura di credito tale da lasciar presagire un pericolo di perdita in capo alla banca contraente; esercizio del recesso verso una pluralità di società riconducibili al medesimo gestore; assenza di un valido motivo giustificante l'esercizio del recesso della resistente; esistenza di un sistema di "alert" che impedisce al "cliente segnalato" di aprire un nuovo conto corrente presso altro istituto di credito; presumibile ascrivibilità del rifiuto a contrarre con la ricorrente da parte degli istituti di credito ad una scelta di politica aziendale, ricollegabile alle misure interdittive irrogate nei confronti di alcune società del gruppo riconducibili alla medesima gestione nonché ai connessi oneri che deriverebbero in capo alle banche interpellate).*

**Tribunale di Lecce, Sezione feriale civile, n. 6287 del 09/09/2022**

**Giudice Estensore:** Dott.ssa Caterina Stasi

**Ricorrente:** I.F.P.S. (resistente) c/ Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto S.c.ar.l. (resistente)

RECESSO *AD NUTUM* – CONTRATTO DI CONTO CORRENTE – DOVERE DI CORRETTEZZA – VIOLAZIONE – ABUSO DEL DIRITTO – INEFFICACIA DEL RECESSO – RAGIONI.

**Riferimenti normativi:** *artt. 700 c.p.c., 1175, 1375, 1833 1855 c.c.*

In tema di recesso c.d. *ad nutum* nell'ambito di un contratto di conto corrente, allorquando la Banca eserciti il diritto di recesso, riconosciuto in suo favore, in conformità ai canoni civilistici di cui agli artt. 1833 e 1855 c.c. (rispetto del termine preavviso), occorre, comunque, valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede *ex* artt. 1175 e 1375, cui deve improntarsi il comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto. La mancanza di buona fede oggettiva, infatti, può essere sintomatica di un abuso del diritto e, cioè, di un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per cui è stato conferito, che giustifica la dichiarazione d'inefficacia del recesso dal contratto di conto corrente operato dalla Banca. *(Fattispecie in cui il Giudice ha accolto un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. contro un Istituto di credito e ha dichiarato l'inefficacia del recesso dal contratto di conto corrente esercitato dallo stesso, poiché pur avendo questo fornito un termine di preavviso ben superiore a quello pattizio (sessanta giorni), le risultanze emerse nel corso del giudizio non avevano consentito di scongiurare la violazione del divieto di abuso del diritto, per le seguenti ragioni: 1) la Banca aveva agito con un saldo ancora attivo del conto corrente; 2) il recesso era stato effettuato nei confronti di tutte le società riconducibili alla gestione del gruppo ricorrente; 3) non era stato addotto alcun motivo a giustificazione della decisione. Donde il giudizio sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, tenuto conto anche della provata impossibilità, per la società ricorrente, di accedere ad un nuovo contratto di conto corrente).*

**- ANATOCISMO -**

**Tribunale di Lecce, II Sez. Civile, sentenza n. 3054 del 02/11/2022**

**Giudice Est.:** Dott.ssa F. Caputo

**N.D.** (attore) **c./o N.D** (convenuto)

ANATOCISMO – PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE – ESCLUSIONE

**Riferimenti normativi:** *art. 1283 c.c.; legge n. 108/1996*

Nell'ambito di un rapporto di mutuo, l'adozione di un piano di ammortamento alla francese non implica di per sé una capitalizzazione composta in violazione dell'art.1283 c.c. Tale metodo comporta che il capitale rimborsato risulti produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili, poiché non giunti a scadenza. Deve dunque escludersi la sussistenza di un profilo di nullità rilevante ai sensi della disposizione citata quale quello risultante allorché ricorrano interessi occulti computati su interessi già scaduti; viceversa, con la scelta dell'ammortamento alla francese, il contraente opta per un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata; il maggior costo del finanziamento rispetto ai metodi in cui le rate sono difformi è, pertanto, ancorato alla presenza della rata costante, sicché non è riconducibile ad un anatocismo vietato. *(Nel caso di specie, parte attrice ha prospettato il verificarsi di fenomeni anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c. in conseguenza dell'adozione di un piano di ammortamento alla francese. Il giudice, a seguito di indagine istruttoria condotta dal ctu in ossequio ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha statuito che le parti avessero convenuto dei tassi corrispettivi e di mora con valori entrambi inferiori ai parametri soglia.)*